

DELIBERA N. 35/2020

**XXX/ SKY ITALIA
(GU14/185835/2019)**

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria del 24/04/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 08/10/2019 acquisita con protocollo n. XXX del 08/10/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al contratto codice cliente n. XXX, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) Il 28/4/2019 ora 15:45 circa il servizio si è interrotto, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche;

b) Il problema si era presentato già in passato, sempre in occasione del maltempo, cessato il quale, il servizio riprendeva a funzionare regolarmente;

c) L'operatore, con email del 29/4/2019 di riscontro, offriva la verifica dell'impianto a titolo oneroso.

In base a tali premesse, l'istante chiede la somma di euro 300 (disservizio segnalato: malfunzionamento della linea).

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) L'istante, cliente dal 23/12/2010, con nota del 2/5/2019 ha segnalato un malfunzionamento del servizio nella giornata del 28/4/2019, causato dalle avverse condizioni meteorologiche, al termine delle quali, afferma, lo stesso ha ripreso a funzionare regolarmente;

2) La segnalazione è stata riscontrata il 24/5/2019;

3) Le condizioni generali del servizio Sky e la carta dei servizi, prevedono che Sky non è responsabile di interruzioni e/o sospensioni del servizio e/o dei programmi e/o dei canali dovuti a cause di forza maggiore, intendendosi per cause di forza maggiore circostanze al di fuori del controllo di Sky.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

3. Motivazione della decisione

L'istanza non può essere accolta per le seguenti motivazioni.

Dall'istruttoria effettuata, risulta pacifico fra le parti che la problematica segnalata, occorsa nella giornata del 28 aprile 2017 e, precedentemente, il 17 marzo 2019, è stata determinata dal maltempo. A questo proposito, l'articolo 6.5 delle condizioni generali di contratto stabilisce che "Sky non sarà responsabile di interruzioni e/o sospensioni del Servizio e/o dei programmi e/o dei canali dovute a cause di Forza Maggiore, intendendosi per Forza Maggiore circostanze al di fuori del controllo di Sky, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali (...)" previsione identica a quella contenuta nell'articolo 1.5 della carta dei servizi. Pertanto, essendo incontestato che il disservizio è dipeso da una causa di forza maggiore, alcuna responsabilità potrà essere addossata a Sky, preso atto delle sopra menzionate clausole contrattuali.

Per questi motivi, la domanda non può essere accolta.

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. XXX, XXX, nei confronti dell'operatore Sky Italia srl, per i motivi sopra riportati.

Spese di procedura compensate.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 24/04/2020

IL PRESIDENTE